

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 513**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MANZIONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2001 (\*)**

—————

Estensione ai lavoratori minorati dell’udito e della parola del  
beneficio della contribuzione figurativa ai fini pensionistici

—————

—————  
*(\*) Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Ai lavoratori sordomuti la legge 2 aprile 1968, n. 482, riconosce, insieme ad altre categorie di disabili e di svantaggiati sociali, il collocamento lavorativo privilegiato presso datori di lavoro pubblici e privati.

In favore degli stessi, però, non esistono norme speciali che prevedano una adeguata tutela per le penalizzanti conseguenze che nascono dalla particolare menomazione di cui soffrono nell'espletamento dell'attività lavorativa, fatta eccezione per i benefici previsti in materia di cure climatiche dall'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

È di palmare evidenza la assoluta criticità della condizione dei lavoratori minorati dell'udito e della parola, costretti dall'*handicap* sensoriale a sopperire alle inevitabili difficoltà di comprensione e di comunicazione attraverso il logorante e continuo ricorso alla

funzione sostitutiva della vista. Infatti, unicamente sulle informazioni provenienti da tale organo di senso si basano, come è noto, i processi mentali di ricezione e di apprendimento dei sordomuti.

Da ciò consegue che questa categoria di lavoratori che, come è noto, si distingue per gli alti livelli di efficienza e di rendimento, paga per il conseguimento e per il mantenimento di tali livelli nell'attività lavorativa un altrettanto elevato prezzo in termini di usura psico-sensoriale.

Il presente disegno di legge, che peraltro costituisce un doveroso atto di giustizia sostanziale, ha lo scopo di riconoscere gli effetti usuranti della minorazione sulle prestazioni dell'attività lavorativa da parte dei sordomuti, estendendo a questi ultimi, il beneficio dell'anzianità figurativa già riconosciuto, ai fini del diritto alla pensione, ai lavoratori privi della vista, dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le prestazioni lavorative dei sordomuti sono, ad ogni effetto di legge, considerate usuranti e, pertanto, agli stessi è riconosciuto, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o imprese private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

